

del piano superiore (archivio) e di n.4 finestre pure di aereazione e lucifere di ml.1,20 x 1,30 anche esse munite di grate fisse, di cui una apribile, in corrispondenza del piano inferiore (ricovero);

b) l'occupazione permanente di una striscia di terreno, lungo il detto muro di confine, con una intercapedine della larghezza libera di ml.0,60.-

2°) a corrispondere contestualmente all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a corrispettivo di quanto sopra la somma di L.20.000 una tantum obbligandosi altresì ad assumere in perpetuo la manutenzione e la sorveglianza dell'intercapedine di cui al precedente n.1;

3°) a consentire contestualmente all'I.C.C.R.I., ora per allora di sopraelevare il proprio fabbricato fino a raggiungere nel cortile di cui al precedente n.1 altezze analoghe a quelle del fabbricato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

4°) a concordare nello stipulando contratto tutte le norme, modalità e condizioni, sia tecniche che giuridiche relative ai lavori di cui sopra ed al regolamento dei reciproci rapporti inserendo nel contratto stesso le clausole che riterranno opportune e necessarie;

5°) a procedere alla migliore identificazione anche catastale degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane approvando anche le piante e planimetrie che riterranno opportuno di allegare allo stipulando contratto;

6°) ad autorizzare la costituzione delle servitù che deriveranno agli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale assicurazioni dalla stipulanda convenzione;

7°) a demandare i poteri come sopra ad essi conferiti ad uno o più procuratori muniti di mandato in forma autentica".-

"Il Consiglio,

udita la relazione del Direttore Generale circa l'affitto di una autorimessa all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

delibera